

8460



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI
UFFICIO VIII

Roma, 18 NOV. 2015

Prot. Uscita nr. 86065
Prot. Entrata nr. 85197
All. 1

→ All'Ufficio del coordinamento legislativo

All'Ufficio legislativo economia

e, p.c.,

All'Ufficio legislativo finanze

SEDE

OGGETTO: A.S. 2124 disegno di legge di conversione in legge del D.L. 154/2015 "Disposizioni urgenti in materia economico-sociale". Dossier del Servizio Bilancio V Commissione.

Si fa riferimento al dossier del Servizio del Bilancio del Senato della Repubblica sul provvedimento in oggetto. Al riguardo, nel trasmettere la relazione tecnica integrata, positivamente verificata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8 della legge n. 196 del 2009, si rappresenta quanto segue in merito alle osservazioni del Servizio del Bilancio.

Art. 1: Misure urgenti in materia sociale per garantire il decoro degli edifici scolastici

Viene chiesto di confermare che l'utilizzo per cassa delle risorse del fondo sociale per l'occupazione e la formazione sia in linea con quello previsto a legislazione vigente sulle medesime risorse.

Al riguardo si conferma che l'utilizzo per cassa del citato fondo è in linea con quello previsto a legislazione vigente.

Art. 3: Misure finanziarie per interventi nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici dei giorni 13 e 14 settembre 2015

La disposizione prevede una riduzione degli obiettivi finanziari del patto di stabilità interno per l'anno 2015 in favore degli enti locali interessati dagli eventi meteorologici del 13 e 14 settembre


W

2015 che hanno colpito i territori delle province di Piacenza e Parma e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 settembre 2015.

La riduzione degli obiettivi è posta a valere sugli spazi finanziari messi a disposizione degli enti locali rispettosi del patto di stabilità interno e dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali, disciplinata dal comma 122 dell'articolo 1 della legge n. 220 del 2010 – nei limiti degli spazi residuali, quantificati alla data del 24 settembre 2015.

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti del Servizio Bilancio, si conferma che gli spazi finanziari utilizzabili sono al netto degli spazi finanziari (pari a 7,5 milioni di euro) attribuiti ai sensi dell'articolo 1, comma 122-bis, della legge n. 220 del 2010.

Il Ragioniere Generale dello Stato



RELAZIONE TECNICA
ai sensi dell'art. 17 comma 8 della l. n. 196 del 2009

La norma di cui all'articolo 1 è finalizzata al finanziamento del "Piano Scuola» piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici " mediante un importo, pari a 110 milioni di euro, da assegnare al Ministero dell'istruzione, università e ricerca. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 110 milioni di euro, si provvede, nell'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e di 10 milioni di euro per l'anno 2016, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione -programmazione 2014-2020, per ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18 del decreto legge n. 185 del 2008.

L'articolo 1-bis è volto a chiarire che gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, in materia di utilizzo diretto dei lavoratori titolari di strumenti di sostegno al reddito, continuano ad applicarsi a tutti i progetti di attività e lavori socialmente utili che hanno avuto inizio prima dell'adozione della convenzione quadro di cui al comma 2 dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive. Tale precisazione appare necessaria al fine di escludere un vuoto normativo per i progetti in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 e conclusi prima dell'adozione della medesima convenzione. La disposizione non comporta effetti finanziari negativi per la finanza pubblica, tenuto conto che il comma 5 dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, prevede che gli oneri restano a carico delle amministrazioni regionali e provinciali

Per quanto concerne il comma 1 dell'articolo 2, le previste modifiche alle norme di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 sull'amministrazione straordinaria sono di natura ordinamentale e concernono lo svolgimento della procedura; esse sono pertanto realizzabili con oneri a carico della stessa, non comportando nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 1-bis introduce delle modifiche di natura ordinamentale all'art. 65-bis del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, prevedendo che in caso di provvedimento giurisdizionale che, direttamente od indirettamente, determini l'inefficacia della vendita di complessi aziendali, la procedura di amministrazione straordinaria possa riprendere il proprio corso, secondo le norme già applicabili in via generale alla prima fase fisiologica della procedura, mantenendo così la possibilità di collocare nuovamente l'azienda sul mercato, ove se ne conservi l'attitudine al recupero dell'equilibrio economico e finanziario. La disposizione, essendo di natura ordinamentale, non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

Comma 1-ter. Il comma 1-ter precisa l'applicabilità della nuova disposizione del comma 1-bis anche alle procedure di amministrazione straordinaria aperte a norma del D.L. 347/03 e tutt'ora in corso, così evitando vuoti di disciplina o dubbi esegetici in ordine al regime transitorio. La disposizione di carattere ordinamentale non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

Il comma 1-quater stabilisce che per le imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria il requisito della titolarità del medesimo soggetto giuridico di unità di produzione e di consumo di energia elettrica, ai fini dell'applicazione del regime dei sistemi efficienti di utenza, sia verificato alla data del 1 gennaio 2016. Trattandosi di requisiti che rilevano ai fini della ripartizione degli oneri di sistema gravanti sulle tariffe elettriche, alla disposizione non si ascrivono effetti negativi sulla finanza pubblica.

Il comma 1 dell'articolo 3 è volto a ridurre gli obiettivi del patto di stabilità interno 2015 agli enti interessati dall'evento alluvionale che nei giorni 13 e 14 settembre 2015 ha colpito i territori delle province di Piacenza e Parma. La norma non determina oneri atteso che la riduzione degli obiettivi degli enti interessati dall'evento alluvionale dei giorni 13 e 14 settembre 2015 avviene nei limiti degli effetti finanziari, che residuano dall'applicazione del comma 122-bis dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, determinati dall'applicazione della sanzione di cui alla lettera a) del comma 26 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, prevista in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilità interno 2014, quantificati alla data del 24 settembre 2015.

Il successivo comma 1 bis consente, per l'anno 2015, l'esclusione dal saldo valido ai fini del rispetto del patto di stabilità interno, delle spese sostenute dagli enti locali, a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rinvenienti dal ricorso al debito, per far fronte ai danni causati da eventi calamitosi in seguito ai quali è stato deliberato dal Consiglio dei ministri lo stato di emergenza.

Gli oneri determinati dalla norma, pari a 2,07 milioni, sono compensati a valere sugli spazi finanziari che residuano dall'applicazione dei commi 122-bis e 122-ter dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220.


La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito



POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



18 NOV. 2015